



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 791

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0169

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2024/0003/IT

Reazione della Commissione alla risposta di uno Stato membro/Paese che notifica un progetto relativo a osservazioni (5.2)/a una richiesta di informazioni supplementari (INFOSUP)

MSG: 20250169.IT

1. MSG 791 IND 2024 0003 IT IT 04-07-2024 22-01-2025 COM REACTION COM 04-07-2024

2. della Commissione

3. DG GROW/E/3 - N105 04/63

4. 2024/0003/IT - C50A - Prodotti alimentari

5.

6. Il 3 gennaio 2024, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il PROGETTO DI DECRETO INTERMINISTERIALE DI ABROGAZIONE E SOSTITUZIONE DEL DECRETO DEL 21 SETTEMBRE 2005 DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI RELATIVO ALLE SPECIFICHE DI PRODUZIONE E VENDITA [...].

Il 15 marzo 2024, la Commissione ha formulato un parere circostanziato con osservazioni. Ai sensi dell'articolo 6.2 della direttiva (UE) 2015/1535, del 9 settembre 2015, lo Stato membro interessato dovrebbe comunicare alla Commissione sul seguito che esso intende dare a un parere circostanziato. La Commissione dovrebbe commentare tale reazione.

I servizi della Commissione desiderano ringraziare le autorità italiane per la loro risposta del 4 giugno 2024 e vogliono formulare le seguenti osservazioni.

Risposta in merito alle questioni evidenziate in relazione al regolamento (UE) n. 1169/2011

Per quanto riguarda la risposta delle autorità italiane sulle questioni evidenziate in relazione al punto 6 della parte A dell'allegato VI del regolamento FIC, i servizi della Commissione formulano le seguenti osservazioni.

La COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alle domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:196:FULLL>), adottata dalla Commissione, non fa riferimento alla funzione tecnologica come condizione per l'applicazione del punto 6 della parte A dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 1169/2011 (di seguito: «regolamento FIC»). Il documento chiarisce quanto segue:

«L'indicazione della presenza di acqua aggiunta che costituisce più del 5 % del peso del prodotto finito deve essere inclusa nella denominazione dell'alimento nei seguenti casi:

— prodotti e preparazioni a base di carne che hanno l'aspetto di un taglio, di un pezzo, di una fetta, di una porzione o di una carcassa di carne (...)

La determinazione della conformità di un prodotto alimentare a tali requisiti deve essere effettuata caso per caso dagli operatori del settore alimentare. A questo proposito, occorre prendere in considerazione l'aspetto dell'alimento.

Indicativamente, alimenti come salsicce (ad es. mortadella, hot dog), sanguinaccio, polpettone, paté di carne/pesce, polpette di carne/pesce non richiedono tale indicazione».



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

La funzione svolta dall'aggiunta di acqua, in base alla formulazione della disposizione, non sembra rilevante ai fini dell'applicazione del punto 6 della parte A dell'allegato VI del regolamento FIC.

La quantità di acqua aggiunta durante il processo di produzione e la quantità di acqua presente nel prodotto finale sono a discrezione dell'operatore del settore alimentare, che può modificare il processo di fabbricazione e la ricetta (ossia gli ingredienti utilizzati e le loro quantità). La determinazione della conformità di un prodotto alimentare ai requisiti di cui al punto 6 della parte A dell'allegato VI del regolamento FIC deve quindi essere effettuata caso per caso dagli operatori del settore alimentare e soggetta al monitoraggio delle autorità di controllo nazionali competenti.

Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione della legislazione alimentare dell'UE e possono assistere gli operatori del settore alimentare nell'applicazione delle norme in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori fornendo chiarimenti e istruzioni. Spetta inoltre a loro valutare, caso per caso, se tale obbligo si applica a specifici prodotti a base di carne e in particolare al prosciutto cotto, nonché garantire la conformità alle disposizioni dell'UE.

Per i motivi di cui sopra, i servizi della Commissione invitano le autorità italiane ad allinearsi ai punti sollevati nel parere circostanziato.

Risposta alle osservazioni relative al regolamento (CE) n. 1333/2008

I servizi della Commissione prendono atto di ulteriori spiegazioni relative al nuovo articolo 1 del progetto notificato sul «prosciutto cotto» e chiariscono che i produttori di prosciutto cotto hanno avviato cambiamenti tecnologici volti a ridurre il sale e i nitriti o ad aggiungere ingredienti sostitutivi naturali. I servizi della Commissione osservano inoltre che l'articolo 45 del progetto notificato stabilisce che «l'uso di additivi alimentari è definito come l'uso nei prodotti a base di carne di ingredienti che forniscono nitrati, nitriti o entrambi, al fine di ottenere un effetto conservante nel prodotto finito e che in presenza di ingredienti che hanno una funzione conservante, ad eccezione del sale, non è possibile affermare l'assenza di conservanti anche se non vengono utilizzati nitriti».

Per quanto riguarda l'uso di «ingredienti naturali sostitutivi», si richiama l'attenzione delle autorità italiane sulla dichiarazione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, approvata all'unanimità dagli Stati membri il 17 settembre 2018, sull'uso di estratti vegetali ricchi di costituenti che svolgono una funzione tecnologica^[1].

La dichiarazione chiarisce che l'uso di estratti vegetali che svolgono una funzione tecnologica (ad esempio, conservante, antiossidante, stabilizzatore del colore, ecc.) negli alimenti a cui vengono aggiunti è considerato un uso deliberato di tali estratti come additivo alimentare e che tale uso deve essere conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sugli additivi alimentari, comprese le relative specifiche. La dichiarazione rappresenta il punto di vista degli Stati membri e intende assistere le autorità nazionali nell'applicazione armonizzata del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Per quanto riguarda i nitriti ottenuti da fonti naturali, i servizi della Commissione ci tengono a sottolineare che il regolamento (CE) n. 1333/2008 e il regolamento (UE) n. 231/2012 non autorizzano l'uso di nitriti provenienti da fonti naturali. Dalle specifiche di cui al regolamento (UE) n. 231/2012 e dai rispettivi pareri scientifici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare risulta che i nitriti e i nitrati autorizzati come additivi alimentari (nitrito di potassio (E 249), nitrito di sodio (E 250), nitrato di sodio (E 251), nitrato di potassio (E 252)) sono sostanze chimiche purificate prodotte industrialmente. L'uso di nitriti ottenuti da fonti naturali non è pertanto compatibile con il regolamento (CE) n. 1333/2008. Pertanto, il testo «o sostituire il nitrito sintetico con nitrito ottenuto da fonti naturali» dovrebbe essere eliminato dall'articolo 1 e anche l'articolo 45 dovrebbe essere riformulato in modo che si riferisca solo agli additivi alimentari autorizzati per i nitriti, vale a dire nitrito di potassio (E 249) e nitrito di sodio (E 250).

1 <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4786>
<https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4787>

Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu